REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE

PER LA REGIONE PIEMONTE

composta dai seguenti magistrati

Marco PIERONI	Presidente
Giuseppe Maria MEZZAPESA	Consigliere relatore
Ivano MALPESI	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità iscritto al nr. **23929** del Registro di Segreteria, ad istanza della Procura Regionale della Corte dei conti per la Regione Piemonte, nei confronti di:

C.R., nato a *omissis* il *omissis* (c.f. *omissis*) residente a *omissis*, Via *omissis* n.3,

rappresentato e difeso nel presente procedimento dall'Avv. Veronica Ascolese del Foro di Torre Annunziata (NA), presso il cui Studio, sito a Poggiomarino (NA), Via Sorrentino n. 59, ha eletto domicilio, in virtù della procura *ad litem* allegata agli atti, P.E.C. *veronica.ascolese@forotorre.it*;

Uditi, nella pubblica udienza del 26 settembre 2024, con l'assistenza del Segretario, il Magistrato relatore, il rappresentante del Pubblico ministero (PM dott. Martini) e la difesa del convenuto, come da verbale.

RITENUTO IN FATTO

1. Con atto di citazione depositato in data 3 aprile 2024, è stato citato l'odierno convenuto per il presunto danno erariale cagionato al Ministero dell'Istruzione e del Merito (già Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca), quantificato nell'importo di euro 40.567,64, che sarebbe stato determinato da condotta illecita consistente nell'aver il sig. C. attestato falsamente il possesso di un titolo di studio utilizzato per l'accesso alla graduatoria di III fascia del personale ATA.

2. Dall'atto di citazione si evince che i fatti contestati sarebbero emersi nell'ambito di procedimenti penali ancora in corso riguardanti un'organizzazione, operante in Campania, dedita ad intercettare potenziali acquirenti di falsi diplomi da utilizzare per l'inserimento nelle graduatorie degli istituti scolastici, ai fini dell'ottenimento di incarichi di diversi profili professionali presso scuole statali.

Le indagini si sarebbero concentrate, in particolare, sulle attività di falsificazione dei diplomi avvenute presso l'Istituto "Passarelli" di San Marco di Castellabate, ove sarebbero stati predisposti e rilasciati i falsi titoli di studio, tra l'altro tutti apparentemente conseguiti con il massimo dei voti (100/100), nonché creati falsi registri e falsi verbali di commissione d'esame allo scopo di giustificare eventuali richieste di convalida dei titoli.

3. Tra i dipendenti pubblici indagati risulta anche il sig. R.C., odierno convenuto, destinatario di incarichi di supplenza da parte di istituti scolastici aventi sede nel territorio piemontese, a seguito di domanda di accesso alle relative graduatorie del personale ATA nella quale avrebbe dichiarato di essere in possesso di diploma di qualifica professionale, apparentemente conseguito presso il citato Istituto professionale paritario "Passarelli", con il

punteggio di 100/100 al termine dell'anno scolastico 2012/2013 e nel corso della sessione straordinaria di esami tenutasi nell'agosto 2013.

4. Nei confronti dell'odierno convenuto, secondo la ricostruzione da parte della Procura, sarebbero emersi plurimi indizi, gravi precisi e concordanti, a riprova, non solo della falsità del titolo di studio indicato nella domanda di inserimento nella relativa graduatoria, ma anche della piena consapevolezza in ordine alla falsità dello stesso da parte del sig. C.

Si richiama, al riguardo, sinteticamente, l'inclusione del nominativo di quest'ultimo nell'elenco dei candidati che avrebbero sostenuto gli esami di qualifica nella sessione speciale di agosto 2013 e nel registro dei diplomi acquisito dalla Procura Generale presso l'Istituto "Passarelli", la cui veridicità sarebbe stata esclusa, tra l'altro, dal Preside uscente nonché dai docenti indicati come componenti della ipotetica commissione di esami, nonché dai riscontri circa la consegna delle pergamene dei diplomi da parte dell'Ufficio scolastico regionale ad altro Istituto scolastico.

5. La Procura, in considerazione di quanto emerso nel corso dell'istruttoria, ritenendo sussistente la responsabilità dell'odierno convenuto, notificava invito a dedurre, ai sensi dell'art. 67 del d.lgs. n. 174/2016, a seguito del quale la difesa del sig. C. depositava deduzioni difensive, senza chiedere l'audizione personale.

6. Successivamente è stata posta in essere e comunicata alla Procura contabile l'emissione, da parte del GIP del Tribunale di Vallo della Lucania, del decreto di rinvio a giudizio anche nei confronti dell'odierno convenuto.

7. Al termine dell'attività istruttoria, la Procura non ritenendo superate le motivazioni poste a fondamento dell'invito a dedurre notificato procedeva con

la citazione in giudizio del sig. C., ritenendo sussistere i presupposti oggettivi della responsabilità erariale, nonché quello soggettivo, nella specie del dolo.

8. L'importo del danno contestato, pari a euro 40.567,64, corrisponde all'importo complessivo delle retribuzioni che sarebbero state indebitamente percepite dall'ex collaboratore scolastico, così come risultanti dai cedolini trasmessi dall'Istituto scolastico interessato, ovvero l'istituto comprensivo "P. Fornara" di Carpignano Sesia, ove il sig. C. avrebbe svolto attività di supplenza, come collaboratore scolastico, dal 14/09/2018 al 30/06/2019, dal 09/09/2019 al 30/06/2020 e dal 10/09/2020 al 11/01/2021.

9. Il convenuto si è costituito depositando memoria in data 6 settembre 2024 ove contesta integralmente l'atto di citazione.

In primo luogo, eccepisce la nullità dell'atto di citazione, per assenza, a suo dire, di qualsivoglia riferimento a quanto dedotto nell'invito a dedurre e alle deduzioni collaborative prodotte.

Richiama poi i rapporti tra giudizio contabile e giudizio penale, in particolare asserendo che la norma che verrebbe in rilievo per accertare quale sia il sistema vigente dei rapporti tra il giudizio contabile e il giudizio penale che si trovino contemporaneamente attivati in relazione alla medesima controversia, sarebbe l'art. 652 c.p.p., nel testo novellato dall'art. 9 della legge n. 97/2001.

Nel merito sostiene che il convenuto non avrebbe determinato alcun danno erariale, in quanto, anche qualora venisse dichiarato colpevole dei reati ascrittigli, il medesimo avrebbe svolto comunque proficuamente mansioni operative, essendo in possesso del titolo abilitante, sia pur diverso da quello la cui veridicità sarebbe contestata. Sul punto richiama la recente sentenza, Corte

dei conti, Sez. Lombardia, 27 maggio 2024, n. 97.

Richiama altresì giurisprudenza in merito alla ripetizione di pagamenti indebiti nell'ambito del pubblico impiego privatizzato, che giustificherebbe a suo dire, sia la pretesa a conseguire il corrispettivo, sia l'irripetibilità del medesimo qualora già erogato (Corte costituzionale 27 gennaio 2023, n.8).

Infine, sostiene la necessità di valutare, in ogni caso, i vantaggi conseguiti dalla P.A. per l'utilità apportata dall'attività lavorativa del convenuto.

10. Nella pubblica udienza il Pubblico Ministero ha ribadito le argomentazioni fin qui esposte e confermato le conclusioni già rassegnate. Riguardo alla sentenza della Sezione Lombardia richiamata (n. 97/2024) ha rilevato che è in corso d'appello e che è comunque una pronuncia minoritaria rispetto alla giurisprudenza costante.

La difesa del convenuto ha richiamato il contenuto della comparsa di costituzione e insistito per il rigetto della domanda.

Tutto ciò premesso, la causa è stata assunta in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La domanda che ha originato il presente giudizio è da ritenersi fondata nei seguenti limiti.

2. In primo luogo va rigettata l'eccezione di nullità della citazione, per assenza, secondo quanto riportato nella memoria di costituzione del convenuto, di qualsivoglia riferimento a quanto dedotto nell'invito a dedurre e alle deduzioni collaborative prodotte.

Sul punto l'art. 87 c.g.c. statuisce che la citazione è nulla qualora non sussista corrispondenza tra "*i fatti*" di cui deve darsi atto nell'atto di citazione e "*gli elementi essenziali del fatto esplicitati nell'invito a dedurre, tenuto conto degli*

ulteriori elementi di conoscenza acquisiti a seguito delle controdeduzioni".

La previsione normativa è chiara nel sostenere in primo luogo che, per l'appunto, la necessaria corrispondenza tra invito a dedurre e atto di citazione attenga ai soli fatti essenziali e non anche alle ragioni giuridiche che compongono la *causa petendi* di quest'ultima.

Inoltre, la difformità fra i due atti, per essere considerata tale da condurre alla declaratoria di nullità della citazione, deve assumere connotazioni tali da dover essere equiparata a vera e propria mancanza dell'invito a dedurre (cfr., *ex multis*, Corte dei conti, Sez. II app., n. 181/2014; Sez. giur. Sardegna, n. 92/2017).

Nulla di tutto ciò e ravvisabile nel caso di specie, ove la completezza dei contenuti dell'invito a dedurre appare confermata, tra l'altro, dalle argomentazioni di merito che la difesa dell'odierno convenuto ha potuto svolgere nella memoria difensiva depositata prima dell'udienza.

3. Altra questione da esaminare preliminarmente attiene ai rapporti con il giudizio penale in atto, risultando l'odierno convenuto rinviato a giudizio.

Al riguardo, va ricordata la pacifica vigenza, nel nostro ordinamento, del principio di separazione dei giudizi e di indipendenza del giudizio civile e amministrativo di danno da quello penale (cfr. C. cost. n. 217/2009). Tanto appare confermato dal tenore dell'attuale testo dell'art. 295 c.p.c. e dall'assenza di disposizioni che impongano, in assenza di un rapporto di pregiudizialità giuridica in senso stretto, la sospensione necessaria del processo di responsabilità amministrativa in pendenza di un processo penale.

Infine, come recentemente ricordato da questa Sezione in un giudizio avente ad oggetto fattispecie analoga, non può non considerarsi "*l'esigenza di*

salvaguardare il normale sviluppo del giudizio di responsabilità amministrativa, che potrebbe subire una sospensione anche per anni in relazione alle vicende di quello penale, con il concreto rischio di una sostanziale sterilizzazione dell'azione del P.M. contabile e del generale principio, assurto ormai a rango costituzionale, di ragionevole durata del processo (cfr. Sez. III App. n. 544/2015)" (Sez. giur. Piemonte, n. 112/2024).

4. Passando all'esame del merito, secondo questo Collegio, sulla base degli elementi indiziari versati in atti, non vi possono essere dubbi né sulla falsità del titolo conseguito dal convenuto, né sulla consapevolezza di tale falsità in capo allo stesso.

4.1 Sotto il primo profilo, vanno richiamati gli elementi indiziari risultanti dalle informative della polizia giudiziaria: il rinvenimento, a seguito di perquisizione, di un archivio nascosto presso l'istituto Passarelli all'interno del quale si trovavano diverse pergamene di diplomi di qualifica professionale in bianco, con timbro a secco, recanti l'intestazione Repubblica Italiana - Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca - Istituto Professionale; la circostanza, accertata dalla stessa P.G., che le pergamene vengono consegnate dall'Ufficio scolastico solo a seguito di richiesta del singolo istituto di istruzione con indicati i nomi dei candidati che hanno superato l'esame finale e che, pertanto, il possesso di un rilevante numero di pergamene in bianco appare privo di giustificazione; la circostanza che dalla verifica dei numeri seriali delle pergamene rinvenute presso l'istituto Passarelli emergeva che, non solo non erano mai state formalmente richieste, ma risultavano legittimamente assegnate dall'Ufficio scolastico ad altri istituti (in particolare, la pergamena del diploma conseguito dal convenuto era stata già

formalmente assegnata all'istituto scolastico Pittoni di Pagani); le dichiarazioni del Presidente della commissione di esame dell'agosto 2013, il quale ha escluso di aver mai presenziato alcuna sessione d'esame in quel periodo e ha disconosciuto le firme sui verbali delle sedute; le dichiarazioni di altri docenti che hanno escluso di aver partecipato alla medesima sessione di esame dell'agosto 2013, disconoscendo le rispettive sottoscrizioni sui verbali delle sedute.

Gli elementi richiamati inducono a ritenere più che probabile la falsità del diploma conseguito dal convenuto ed utilizzato per l'inserimento nelle graduatorie scolastiche del personale ausiliario per il triennio 2017/2019 formate dall'Istituto scolastico "P. Fornara" di Carpignano Sesia, su cui si basa la domanda.

4.2 Gli stessi elementi consentono poi di poter sostenere, sotto altro profilo, la piena consapevolezza di tale falsità in capo al convenuto, il quale evidentemente non può aver svolto un esame finale che non si sia mai tenuto.

Egli, pertanto, aveva piena consapevolezza della falsità del diploma utilizzato quale titolo di accesso alle suddette graduatorie e, conseguentemente, la sua condotta va qualificata come dolosa.

4.3 Non induce a differente conclusione, sotto il profilo causale, la circostanza che il convenuto disponesse di altro e idoneo titolo di studio per l'accesso alla medesima graduatoria, avendo indicato nella domanda presentata presso l'Istituto scolastico "P. Fornara" di Carpignano Sesia come titolo di accesso il diploma riconosciuto falso, dato il maggior punteggio rispetto al titolo alternativo, tale da assicurargli una migliore posizione in graduatoria.

Sotto il profilo causale, pertanto, la condotta del convenuto è stata determinante

per l'indebito collocamento in graduatoria ed il conseguente vantaggio economico derivante dalle illegittime assunzioni.

5. In ordine alla quantificazione del danno, va in primo luogo rilevato che l'importo percepito a titolo retributivo risulta comprovato dalla documentazione versata in atti dalla Procura (contratti di assunzione e cedolini stipendiali) e che, in ogni caso, non è stato in alcun modo contestato.

5.1 La difesa, tuttavia, ha evidenziato l'*utilitas* comunque derivante dalla prestazione lavorativa resa, significandone la rilevanza sia in relazione alla semplicità delle mansioni svolte che alla presenza di altro alternativo titolo di studio abilitante.

Tanto, in primo luogo al fine di sostenere l'assenza assoluta di danno erariale, in subordine per sostenere una riduzione del danno da risarcire.

Sul punto questa Sezione si è già recentemente espressa su fattispecie analoga nella sentenza già richiamata n. 112/2024, le cui argomentazioni vengono di seguito testualmente riportate, salvi i necessari adattamenti al caso in esame.

5.2. In tema di falsità del titolo di accesso, è ben nota al Collegio la giurisprudenza contabile maggioritaria secondo cui "*la violazione delle norme imperative o di ordine pubblico espressione di precetti costituzionali e fondamentali in materia di buon andamento dell'attività amministrativa e di esercizio delle attività professionali (artt. 97, 33, co. 5, e 36 Cost.) è suscettibile di comportare la radicale nullità del contratto di lavoro stipulato per illiceità della causa o dell'oggetto (art. 1418 c.c.) che non consente di riconoscere nessuna* utilitas *derivante dalla prestazione resa in assenza di idoneo titolo di studio*" (Corte conti, II Sezione Centrale di Appello, n. 159/2024).

Tuttavia, tale orientamento, che si fonda sul mero richiamo all'articolo 2126

c.c., deve essere rimeditato sotto il profilo giuridico (cfr. successivi punti 5.4.1 e 5.4.2) e, a parere della Sezione, necessariamente declinato in relazione alle peculiarità della singola fattispecie (cfr. successivo punto 5.5).

E ciò in particolare in casi come quello in esame, laddove il convenuto disponeva di un ulteriore titolo astrattamente idoneo e qualificante, seppure non utilizzato e seppure, presumibilmente (la questione non è stata affrontata da alcuna delle parti), non idoneo all'utile collocamento in graduatoria per i contratti di lavoro in contestazione.

Tale ulteriore titolo, infatti, se non rileva in sede eziologica (come anzi esposto), cionondimeno qualifica l'idoneità del convenuto a rendere la specifica prestazione lavorativa indebitamente ottenuta.

Detto in altri termini, se è pacifico che il convenuto, con la spendita di un titolo invero mai conseguito, ha illegittimamente scavalcato altri candidati, va altrettanto riconosciuto che la sua prestazione lavorativa ha indubbiamente avuto una qualche utilità per l'Amministrazione, essendo la sua idoneità non solo apprezzabile in relazione alla non particolare elevata qualificazione delle mansioni svolte, ma anche chiaramente testimoniata dal possesso di un differente idoneo titolo di accesso.

5.3 Ciò significa, quindi, che se l'orientamento giurisprudenziale sopra richiamato può trovare giustificazione in presenza di prestazioni altamente qualificate (è ragionevole affermare, infatti, che "*quando l'amministrazione esige una prestazione professionale particolarmente qualificata per l'effettuazione della quale richiede il possesso di un particolare titolo di specializzazione, l'attività svolta dal soggetto privo delle cognizioni tecnico-culturali tassativamente prescritte non può ontologicamente produrre l'utilità*

che l'amministrazione aveva preventivato di conseguire in sede di stipula del contratto di lavoro" Corte dei conti, Sez. II, n. 7/2022), esso merita invece di essere rivisto in presenza di mansioni che tali non siano (nello specifico, limitate alla sorveglianza e pulizia dell'istituto scolastico) o, a maggior ragione, in presenza di un alternativo titolo qualificante.

5.4 Tuttavia, e così replicando alle argomentazioni della difesa del convenuto che ha richiamato la recente sentenza della Corte dei conti, sez. Lombardia, n. 97/2024, va osservato che il differente titolo di accesso dallo stesso posseduto certamente non è sufficiente ad elidere integralmente il danno.

5.4.1 Invero, a parere di questa Sezione, a indurre a tale conclusione non è il richiamo all'articolo 2126 c.c. ("*La nullità o l'annullamento del contratto di lavoro non produce effetto per il periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione, salvo che la nullità derivi dall'illiceità dell'oggetto o della causa*"): tale norma, infatti, è posta a salvaguardia della prestazione lavorativa resa in fatto dal lavoratore, a prescindere dalla validità e dalla stessa esistenza del titolo costitutivo, coprendo non solo la prestazione nel sinallagma retributivo, ma anche agli ulteriori effetti pensionistici e previdenziali, che nella retribuzione e nel suo assoggettamento alla contribuzione trovano il momento genetico e ad essa sono legati in rapporto di consequenzialità (da ultimo, Cass. n. 32263/2021). Si tratta, in altri termini, di una disciplina civilistica, inerente al sinallagma contrattuale tra due soggetti operanti in regime di diritto privato, e volta alla tutela del lavoratore con il riconoscimento dell'irripetibilità della retribuzione per la prestazione resa.

Altro, invece, è l'approccio della responsabilità amministrativa, laddove non si discute di retribuibilità della prestazione resa, ma di danno subìto

dall’amministrazione e, logico corollario, di effettiva utilità (o meno) della prestazione ricevuta. Ecco perché, a parere della Sezione, il riferimento all’articolo 2126 c.c. (cfr. Corte conti, Sez. reg. Lombardia, sent. n. 97/2024) non è, di per sé, decisivo ai fini della neutralizzazione del danno, per asserito conseguimento del “risultato” dell’attività gestoria commessa al dipendente.

Non vi è infatti stretta equivalenza tra retribuibilità della prestazione comunque effettuata e la sussistenza del danno, operando i due ambiti materiali, quello civilistico di cui all’art. 2126 c.c. e quello del danno erariale - la cui giurisdizione è propria del giudice contabile - su piani diversi, per essere correlati a presupposti del tutto distinti e comunque non direttamente sovrapponibili: l’uno a tutela del lavoratore cui spetta comunque la retribuzione per il periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione, in ossequio al principio costituzionale di cui all’art. 36 Cost., salvo che la nullità derivi dall’illiceità dell'oggetto o della causa, l’altro a salvaguardia del principio costituzionale della responsabilità di cui all’art. 28 Cost. per il profilo riguardante la tutela del pubblico erario (art. 97, primo comma, Cost.).

Talché, in sede di giudizio contabile permane - non potendo dirsi in radice obliterato il danno erariale per il mero disposto di cui all’art. 2126 c.c. - la conseguente esigenza di valutare - ad opera del Giudice contabile -, caso per caso, l’oggetto del contratto di lavoro, i titoli abilitanti o le qualifiche professionali richieste, ponendo a raffronto le caratteristiche della prestazione richiesta e quella effettivamente resa.

Si tratta, peraltro, di valutazioni non necessariamente discrezionali, da ancorare a parametri (anche) normativi a connotazione oggettiva che non possono, tuttavia, prescindere dalle caratteristiche di ogni singola fattispecie.

5.4.2 Da ciò consegue che il Giudice contabile è chiamato ad una valutazione in concreto circa la sussistenza nella specie di un'effettiva "utilità" pubblica della prestazione resa, con conseguente eventuale rivalutazione del *quantum* del danno ascritto; d'altro canto, la valutazione attribuita al medesimo Giudice contabile potrebbe, in ipotesi, anche evidenziare una "disutilità" della prestazione in relazione al conseguimento dei fini pubblici, non potendosi escludere che, in concreto, la prestazione comunque effettuata (e remunerabile *ex* art. 2126 c.c.) abbia generato, nel *quantum*, un pregiudizio pari o anche più grave del valore economico della retribuzione spettante.

5.5 Lasciando dunque in disparte la riflessione sulla spettanza o meno della retribuzione ai sensi dell'articolo 2126 c.c. e ragionando, invece, in termini di danno subito dall'Amministrazione, e quindi di utilità della prestazione ricevuta, non può sostenersi che il danno stesso, nella fattispecie in esame (ed in altre simili), sia insussistente, e ciò per l'evidente considerazione che la condotta del convenuto, pur in presenza di mansioni non elevate, ha privato l'Amministrazione scolastica di una prestazione lavorativa di migliore livello che avrebbe potuto essere resa dal candidato ingiustamente pretermesso in graduatoria, la cui definizione, sulla base del criterio tipico della concorsualità, risponde a criteri di oggettiva selezione dei candidati più meritevoli a garanzia dell'interesse costituzionale del buon andamento della pubblica amministrazione (art. 97, primo comma, Cost.).

L'Amministrazione, in altri termini, non ha ottenuto, quale corrispettivo del pagamento delle retribuzioni, la miglior prestazione possibile cui avrebbe avuto diritto: si tratta di un danno ontologicamente esistente la cui graduazione, tuttavia, andrà parametrata alla singola fattispecie, potendo anche coincidere,

in ipotesi di assoluta inadeguatezza della prestazione resa, con l'intero importo delle retribuzioni versate dall'amministrazione o anche, in termini di valore economico, con un importo ancora superiore.

5.6 Quanto sopra esposto - tenuto conto del concreto svolgersi dell'attività posta in essere dal convenuto – induce il Collegio a ritenere comunque sussistente un vantaggio per la pubblica amministrazione derivante dall'attività svolta e dunque un'utilità nella prestazione resa dal convenuto, la cui quantificazione non può che essere rimessa ad una valutazione di tipo equitativo (art. 1226 c.c.): tenuto conto dell'esistenza di un titolo abilitante e della natura delle mansioni svolte, questo Collegio ritiene equo stimare un danno da minor valore della prestazione resa, rispetto a quella attesa, pari al 40%, e quindi per euro 16.227,00, riconoscendo, quindi, per il residuo l'utilità percepita dall'Amministrazione.

6. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in favore dell'Erario dello Stato.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Piemonte, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,

Condanna R.C. al pagamento, in favore del Ministero dell'Istruzione e del Merito, della complessiva somma di euro 16.227,00 (sedicimiladuecentoventisette/00), da intendersi già rivalutata, oltre interessi legali dalla data della presente pronuncia al saldo;

Condanna R.C. al pagamento delle spese di giudizio in favore dell'Erario, spese liquidate in euro 380,83 (trecentottanta/83).

Manda alla segreteria per le comunicazioni di rito.

Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 26 settembre 2024, con l'intervento dei Magistrati:

Marco PIERONI	Presidente
Giuseppe Maria MEZZAPESA	Consigliere estensore
Ivano MALPESI	Consigliere

Il Giudice Estensore	Il Presidente
Giuseppe Maria MEZZAPESA	Marco PIERONI
F.to digitalmente	*F.to digitalmente*

Depositata in Segreteria il 14/11/2024

Il Direttore della Segreteria

Caterina SCRUGLI

F.to digitalmente

Il Collegio, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 del d.lgs. 30 giugno 2003, n.196, recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali"

DISPONE

che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 di detto articolo 52 nei riguardi delle persone fisiche indicate in sentenza.

Torino, *data della firma digitale*

Il Presidente

Marco PIERONI

F.to digitalmente

Su disposizione del Presidente, ai sensi dell'articolo 52 del d.lgs. 30 giugno 2003, n.196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle persone fisiche indicate in sentenza.

Torino, 14/11/2024

Il Direttore della Segreteria

Caterina SCRUGLI

F.to digitalmente